

# REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI  
IMPRENDITORI AGRICOLI ISCRITTI ALL'ALBO



**CONSORZIO  
BONIFICA  
MARCHE**

*Approvato dall'Assemblea del Consorzio con la Deliberazione n. 25 del 28/10/2024*

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI ISCRITTI ALL'ALBO**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento ad imprenditori agricoli di lavori ai sensi e per gli effetti dell'art.15, D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che statuisce: *“Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”*.

2. La finalità del presente Regolamento è pertanto quella di favorire l'attività di competenza del Consorzio di Bonifica delle Marche con particolare riferimento al presidio del territorio, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali attività possono essere affidate ai soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, di seguito denominati “Imprenditori agricoli”, iscritti all'Albo di cui al successivo art. 6.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. I lavori che possono essere eseguiti da parte degli imprenditori agricoli, in deroga alle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e del presente Regolamento sono quelli rientranti nelle tipologie di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 - Tipologie dei lavori**

1. I lavori che possono essere eseguiti al fine di favorire l'attività di competenza del Consorzio di Bonifica delle Marche, relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico ed alla bonifica dei corsi d'acqua, dei canali consortili e delle opere irrigue, in particolare, sono quelli indicati all'articolo 2 del D.P.R. 14/4/1993 *“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”*, e sono di seguito elencati, distinti per corsi d'acqua non regimati e regimati:

#### Tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati

- a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

- b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente;
- c) ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dall'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative;
- d) interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni spondali con tecnologie di ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della stratificazione vegetazionale;
- e) ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;
- f) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

#### Tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati

- a) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione dei tratti fluviali;
- b) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;
- c) rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente sulle banchine del corso d'acqua;
- d) taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua;

- e) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate;
- f) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;
- g) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

Altri interventi manutentivi che si aggiungono e specificano quelli sopra indicati

- h) rimozione del materiale legnoso a terra all'interno dell'alveo o sulle sponde;
- i) taglio in alveo o sulle sponde di piante secche in piedi, scalzate, deperienti, soccombenti, pendenti o danneggiate a livello del tronco;
- j) ripristino della officiosità idraulica nelle sezioni di confluenza tra un corso d'acqua minore e il corpo idrico principale.

**Art. 4 - Importo e criteri di affidamento**

1. Le soglie per i lavori affidabili ai sensi del presente Regolamento, in deroga alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (*"Codice dei contratti pubblici"*), sono le seguenti:

- a) per ogni imprenditore singolo possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 50.000,00;
- b) per ogni forma associata di imprenditori agricoli possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 300.000,00.

Le somme si intendono al netto dell'IVA.

2. Per forma associata si intende qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

3. E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa. Ai fini dell'osservanza dei suddetti limiti di spesa, un imprenditore agricolo non può contemporaneamente concorrere come singolo e in forma associata, né in più forme associate.

4. Ad ogni imprenditore agricolo saranno affidati prevalentemente lavori su corsi d'acqua o su canali di irrigazione con particolare riferimento all'ambito territoriale su cui l'imprenditore esercita la propria attività. Ciascun imprenditore agricolo opera pertanto preferibilmente all'interno del bacino idraulico e/o di bonifica dove ha sede la propria attività o immediatamente adiacente. Resta inteso che una maggiore vicinanza al sito di intervento è titolo di preferenza.

5. E' espressamente consentito, in motivata deroga all'art. 49, D. Lgs. n. 36/2023, che l'affidamento dello stesso torrente e/o tratto di esso ovvero dello stesso tipo di intervento possa essere rinnovato, previo parere positivo del Responsabile Unico del Progetto in merito alla buona esecuzione dei lavori. Questo al fine di raggiungere una maggior conoscenza dei territori, delle criticità ed una gestione più efficace ed efficiente, garantendo all'azienda stessa una integrazione al reddito per più annualità consecutive.

#### **Art. 5 - Responsabile Unico del Progetto**

1. Il Responsabile Unico del Progetto competente per l'attuazione degli interventi di cui al presente Regolamento è individuato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica delle Marche, a cura del Responsabile dell'Area RELAZIONI ISTITUZIONALI (CONVENZIONI - BONIFICA - INFORMATICA - COMUNICAZIONE) tra i dipendenti della medesima in possesso di competenze professionali adeguate, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 36/2023.
2. L'affidamento avviene, in via diretta ex art. 36, D. Lgs. n. 36/2023, in favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'apposito Albo e di cui appresso, con decisione a contrarre cui è attribuita valore contrattuale.
3. Le spese sono liquidate dietro presentazione di idonea fattura secondo le modalità previste nella decisione a contrarre sottoscritta per accettazione dal soggetto affidatario del lavoro.
4. Eventuali liquidazioni per stati di avanzamento vengono decise in sede di decisione a contrarre.

#### **Art. 6 - Albo degli imprenditori agricoli**

1. È istituito presso il Consorzio di Bonifica delle Marche un Albo degli imprenditori agricoli.
2. Possono essere affidati lavori ed attività e/o monitoraggio prioritariamente agli imprenditori agricoli iscritti nel presente Albo.
3. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) autodichiarazione riportante i terreni ove l'azienda esercita la propria attività;
  - b) autodichiarazione su status aziendale e obblighi D.Lgs. 81/2008;
  - c) elenco dei mezzi e relativi attestati delle attrezzature di proprietà dell'azienda.
4. In caso di imprenditori agricoli in forma associata la domanda e la documentazione di cui al precedente comma deve essere presentata da tutti gli imprenditori costituenti l'associazione.
5. L'iscrizione all'Albo ha validità quinquennale e l'aggiornamento ha cadenza annuale. In particolare, entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile Unico del Progetto competente per l'affidamento dei lavori di cui al presente Regolamento approva l'aggiornamento dell'elenco degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre e che risultino idonei in base ai requisiti richiesti. Lo stesso Responsabile Unico del Progetto cura le eventuali cancellazioni.
6. In tale elenco è altresì indicato il comprensorio, o i comprensori, entro i quali ogni imprenditore agricolo può eseguire i lavori.
7. Un imprenditore agricolo non può presentare contemporaneamente domanda come singolo e in forma associata.
8. Resta inteso che, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento, gli imprenditori agricoli singoli ed associati sono tenuti ad eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

#### **Art. 7 - Verifica della regolare esecuzione**

1. L'affidamento del lavoro è soggetto a periodiche verifiche da parte del Responsabile Unico del Progetto e del personale da questi incaricato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

**Art. 8 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal D. Lgs. n. 228/2001.